

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2391)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1975 in un testo risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 3804)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**e dal Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

E DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 3495)

**d'iniziativa dei deputati BATTINO VITTORELLI, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI Mario, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA Maria, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI e TOCCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 dicembre 1975*

**Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione  
(C.I.Em.)**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Scopi e compiti del Comitato).*

È istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di più ministeri.

Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.

## Art. 2.

*(Composizione del Comitato —  
Segretario e Servizi di segreteria).*

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne è il Presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale (quali vicepresidenti), per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le regioni.

I ministri non compresi tra i componenti del Comitato, di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute quando vengano trattate questioni riguardanti le materie di loro competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario; egli dà attuazione alle direttive del Comitato stesso ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali, associative e gli enti che si occupano dei problemi dell'emigrazione. Può promuovere studi ed indagini anche all'estero e formulare proposte operative al Comitato e ai singoli ministeri o enti.

I servizi di segreteria del Comitato hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono svolti da personale distaccato dai ministeri interessati; possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre.

## Art. 3.

*(Consultazioni periodiche del Comitato).*

Il Comitato interministeriale per l'emigrazione consulterà periodicamente in riunioni congiunte i rappresentanti delle regioni, dei sindacati, dei patronati che svolgono la loro azione all'estero e delle associazioni più rappresentative degli emigrati nonché una delegazione di sei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) su designazione di quest'ultimo.

## Art. 4.

*(Spese di funzionamento).*

Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui che sarà iscritta in apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*(Proroga del CCIE).*

La durata del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), già prorogata al 31 dicembre 1975 con legge 26 luglio 1974, n. 363, è ulteriormente prorogata di un anno.